

32

Edizione n. 32/2020
27 gennaio 2020



Legge di bilancio di previsione per l'anno 2020

Novità in materia di lavoro

Legge 160 del 27 dicembre 2019 (supplemento
ordinario nr. 45/L alla gazzetta ufficiale nr. 304
del 30 dicembre 2019)

a cura di:

Giuseppe **DE BIASE**

Ezia **FORLEO**

Manola **MILIOTTI**

PREMESSA

La Legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, Legge 160 del 27 dicembre 2019, è approdata sul supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale nr. 304, il 30 dicembre 2019.

Essa è composta dalla sezione I (misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) con un unico articolo di 884 commi che costituiscono il cuore della Legge di bilancio e da una sezione II (approvazione degli stati di previsione) composta da due articoli.

Come avviene ormai da alcuni anni, con questa breve guida, si è voluto riepilogare le principali novità in materia di lavoro, individuando i commi di maggiore interesse, con l'obiettivo di rendere un servizio di sintesi, lasciando eventuali commenti critici agli approfondimenti del nostro Centro Studi.

COMMA 7. FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI LAVORATORI DIPENDENTI

Al fine di ridurre l'incidenza del carico fiscale sul reddito delle persone fisiche, il MEF ha istituito il "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" finanziandolo con tre miliardi di euro per il 2019 e cinque miliardi di euro per il 2021 e successivi. Tale fondo potrà essere incrementato da eventuali saldi positivi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti.

L'attuazione è rinviata all'emanazione di appositi provvedimenti normativi.

Al vaglio dei tecnici del MEF attualmente sembrerebbe esserci una rivisitazione del credito di cui all'art. 1 D.L. 66/2014 cd. *Bonus Renzi* convertendolo in detrazione. Più precisamente:

- La fattispecie continuerebbe ancora a non interessare i cd. no tax area, ossia i lavoratori dipendenti percettori di reddito la cui imposizione fiscale è già azzerata per effetto delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente vigenti;
- Per i lavoratori dipendenti titolari di reddito annuo compreso tra gli 8.000 ed i 26.600 euro, la valutazione è quella di confermare gli 80 euro sotto forma di bonus o convertirlo in detrazione fiscale se quest'ultima non azzerava il beneficio stesso;
- La novità interesserebbe, invece, i redditi dei lavoratori dipendenti compresi tra i 26.600 ed i 34.000 euro, ed in forma riproporzionata i redditi fino a 36.000 euro, ma sotto forma di detrazione fiscale.

COMMA 8. SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI

Sono incentivate nell'anno 2020, sotto forma di sgravio contributivo, le assunzioni stipulate con contratto di **apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, da datori di lavoro privati con meno di nove dipendenti.

Lo sgravio consiste nell'azzeramento della sola aliquota a carico dei datori di lavoro per i soli primi tre anni di durata del contratto e nel rispetto del "de minimis"; per gli eventuali ulteriori anni di apprendistato oltre i tre, ovviamente ove è prevista una durata del periodo di tirocinio più ampia, resta invariata l'intera aliquota del 10%.

Pertanto, considerando le aliquote in vigore, l'agevolazione sarà **del 1,5% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10 % per il terzo anno.**

Non sono oggetto di sgravio, le aliquote destinate al finanziamento della NASPI e quella destinata al Fondo per la Formazione Continua.

COMMA 9. RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI INAIL

Con la soppressione delle parole "al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 nella legge di Bilancio dell'anno 2019 (L. 148/2018 art. 1 comma 1121), anche per il 2022, è confermato il nuovo tariffario dei premi e contributi dovuti all'Inail, fermo restando che l'Istituto potrà chiedere al MLPS ed al MEF l'adozione di misure correttive alle tariffe nel caso di accertato riscontro del significativo scostamento negativo delle entrate tale da compromettere l'equilibrio economico finanziario attuariale della gestione assicurativa dell'INAIL.

COMMA 10. ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Viene sanata la vacanza applicativa per assenza del decreto ministeriale attuativo dell'incentivo previsto all'art. 1 bis della legge 96/2018 (decreto dignità) per l'assunzione degli under 35.

Da subito, si era avuta l'impressione che il beneficio previsto dal decreto dignità fosse un duplicato di quello strutturale già presente nella Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017).

Pertanto, ora con questo comma, si procede ad abrogare l'incentivo previsto dal decreto dignità (ripetiamo mai reso operativo) e ad ampliare la portata del beneficio strutturale previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017).

Con la nuova formulazione del comma 102 della Legge 205/2017, l'agevolazione interessa i datori di lavoro privati che **nel periodo 2019 - 2020 assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 35 anni** (contro i 30 anni previsti dalla precedente stesura) **e che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.** Essendo un'agevolazione strutturale, ricordiamo che il beneficio per il 2021 riguarderà solo gli under 30. Sono agevolabili anche le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, purché all'atto della trasformazione sussistano i requisiti richiesti dalla norma.

L'agevolazione consiste nell'abbattimento strutturale dei contributi a carico del datore di lavoro, fatta eccezione di quelli INAIL, **nella misura del 50%** di quelli dovuti ed entro **il limite massimo di 3.000 euro annui** ripartiti su base mensile.

Per le suddette assunzioni operate da datori di lavoro che operano nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) la riduzione contributiva con l'incentivo occupazione Sud, dovrebbe essere cumulabile per l'anno passato 2019 e, in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto ANPAL, anche per il 2020, portando i benefici dal 50 al 100 % **entro il limite massimo degli 8.060 euro annui**. Per questo, dovremo attendere verosimilmente le opportune circolari esplicative dell'INPS.

Restano escluse le assunzioni di dirigenti e di lavoratori domestici.

COMMA 11. BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE

Per l'applicazione dell'esonero contributivo nell'anno 2020 a favore delle giovani eccellenze, devono essere applicate le procedure, le modalità ed i controlli previsti per l'esonero contributivo strutturale destinato all'occupazione giovanile (L.205/17).

Tale indicazione, lascerebbe intendere che l'agevolazione potrebbe riguardare anche le assunzioni del 2020, ma la norma non ci appare chiara in quanto la modifica apportata lascia inalterato il comma 706 della legge di Bilancio 145/2018 relativo al periodo entro il quale le assunzioni devono essere effettuate (anno 2019).

Ricordiamo, infatti che l'agevolazione, già prevista nella Legge 145/2018, riguarda l'assunzione a tempo indeterminato, o trasformazione in contratto a tempo indeterminato, anche parziale di:

- cittadini in possesso di laurea magistrale conseguita nel periodo 01.01.2018 - 30.06.2019 **con valutazione 110 e lode** e con una media ponderata di almeno 108/110, **entro la durata del corso di laurea e prima del compimento dei 30 anni**;
- cittadini in possesso di **dottorato di ricerca** ottenuto nel periodo compreso 01.01.2018 - 30.06.2019 e **prima del compimento dei 34 anni**.

Consiste nell'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, ad eccezione di quelli INAIL, **nel limite massimo di 8000 euro e per un massimo di 12 mesi**.

L'INPS acquisirà telematicamente dal MIUR le informazioni relative ai titoli di studio ed ai voti ricevuti e le attività saranno poste in essere nel limite delle risorse umane, finanziarie e disponibili ad oggi vigenti senza ulteriori maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMA 12. REGIME FISCALE LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI PER SOTTOSCRIZIONE CAPITALE COOPERATIVE

L'importo NASPI liquidato in unica soluzione anticipata, destinata alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di cooperative nelle quali il rapporto mutualistico è dato dalla prestazione lavorativa del socio, **non è imponibile ai fini dell'I.R.PE.F.**

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento contenente le modalità operative entro 90 gg. dall'entrata in vigore della Legge 160/2019.

COMMA 13. CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'art. 2 comma 28 della legge n. 92/2012, introduce un contributo addizionale dovuto all'INPS pari all'1,40% della retribuzione imponibile dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Successivamente, l'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, ha previsto l'aumento di tale contributo nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascuna proroga del contratto di lavoro a tempo determinato.

Al comma 13, la legge di bilancio apporta alcune modifiche agli articoli della legge 28 giugno 2012 n. 92 che trattano il contributo addizionale Naspi.

Innanzitutto, alla fine del comma 28, vengono aggiunte le parole "nonché nelle ipotesi di cui al comma 29", a ribadire l'esclusione dal contributo addizionale nei casi previsti dall'art. 29 della stessa legge.

Inoltre, vengono introdotte due nuove lettere sempre all'art. 29, che rappresentano due nuove ipotesi di esclusione:

- **Dal 1 gennaio 2020**, per i contratti stipulati con i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, **nel territorio della provincia autonoma di Bolzano**, delle **attività stagionali** definite dai **contratti collettivi** nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (lett. b-bis, comma 29, art. 2 della legge 92/2012);
- Per i **contratti stipulati** per l'esecuzione di **speciali servizi di durata non superiore a tre giorni**, **nel settore del turismo e dei pubblici esercizi**, nei casi individuati dai contratti collettivi (i cosiddetti lavoratori extra), nonché per i contratti stipulati **per la fornitura di lavoro portuale temporaneo** di cui all'art. 17 della legge 84/1994 (lett. d-bis, comma 29, art. 2 della legge 92/2012).

COMMA 181. ESONERO CONTRIBUTIVO ATLETE PROFESSIONISTE

Allo scopo di incentivare lo sport professionista femminile ed estendere alle stesse le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, la legge di bilancio riconosce alle società sportive femminili che **stipulano con le atlete contratti di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91**, un **esonero contributivo pari al 100%** dei contributi previdenziali ed assistenziali a valere per gli anni 2020, 2021 e 2022, nella misura massima di € 8.000 annui.

Sono esclusi dall'agevolazione i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

COMMI 210-217. BONUS FORMAZIONE

La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione di nuove competenze o al consolidamento di quelle acquisite,

e previste dal Piano nazionale industria 4.0, viene confermata anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

Così la ripartizione:

- Per le piccole imprese, la misura del credito d'imposta è **del 50%** delle spese sostenute con un limite massimo di spesa pari ad euro 300.000 annui;
- Per le medie imprese, la misura del credito d'imposta si attesta **al 40%** delle spese sostenute con un limite massimo di spesa pari ad euro 250.000 annui;
- Per le grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura **del 30%** con un limite massimo di spesa pari ad euro 250.000.

Nel rispetto dei limiti annui di cui ai punti precedenti, **la misura del bonus si eleva al 60%** nel caso in cui i destinatari della formazione siano **lavoratori che rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Le imprese destinatarie non devono essere in difficoltà e non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Devono, inoltre, risultare in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti a favore dei lavoratori.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, alle Università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea e, a partire dal 2020, anche a quelle commissionate agli istituti tecnici superiori.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese per la formazione vengono sostenute e non può essere oggetto di cessione e/o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

E' previsto il monitoraggio dell'applicazione del credito da parte del Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'efficacia della misura agevolativa.

A tal fine, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno inviare una comunicazione al Mise il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Per attuare gli interventi di cui sopra, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Mise nel decreto 4 maggio 2018, con il quale sono state introdotte le disposizioni applicative del credito d'imposta previsto dal Piano nazionale industria 4.0, con l'eccezione della condizione della stipula e del deposito di accordi collettivi di secondo livello (di cui all'art., comma 3 del predetto decreto) che non sono più necessari

ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

COMMI 340-341. BONUS BEBÈ

Il bonus bebè è una misura introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 in favore dei nati o adottati dal 2015 al 2017 per un periodo di tre anni.

Attraverso due successivi provvedimenti legislativi, il bonus è stato esteso ai nati o adottati negli anni 2018 e 2019, ma per un periodo pari ad un anno.

La legge di bilancio **estende nuovamente il bonus bebè anche ai nati o adottati nell'anno per un massimo di 12 mesi.**

Vi è, però, una novità. Infatti, mentre lo scorso anno il bonus veniva riconosciuto solo ai nuclei familiari meno abbienti, vale a dire con un indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, quest'anno il bonus viene riconosciuto a tutti, ma in modalità decrescente secondo le seguenti misure:

- € 1.920 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un **ISEE non superiore ad € 7.000;**
- € 1.440 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un **ISEE non compreso tra € 7.000 ed € 40.000;**
- € 960 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un **ISEE superiore ad € 40.000.**

Viene invece confermata la maggiorazione dell'assegno di cui ai punti precedenti in caso di figlio successivo al primo nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui le richieste dovessero superare l'onere di spesa, stimato in 348 milioni di euro per il 2020 ed in 410 milioni per il 2021, si provvederà a rideterminare l'importo annuo dell'assegno ed i valori dell'ISEE.

COMMA 342. CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

La legge 28 giugno 2012 n. 92, al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha istituito il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente da godersi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di affidamenti o adozioni sia nazionali che internazionali.

Inizialmente la durata era prevista in un giorno.

La legge 11 dicembre 2016 n. 232, all'art. 1 comma 354, aveva previsto, in via sperimentale, l'ampliamento della durata del congedo obbligatorio a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018.

La legge 30 dicembre 2018 n. 145, al comma 278, ha ulteriormente incrementato il congedo obbligatorio per il 2019, prevedendo la misura da quattro a cinque giorni.

La legge di bilancio **per il 2020** ne proroga ancora la possibilità di fruizione con un ulteriore aumento del numero dei giorni che passa **dagli precedenti cinque a sette giorni.**

Ricordiamo che il congedo obbligatorio spetta ai lavoratori del settore privato che **ne facciano richiesta direttamente al datore di lavoro in forma scritta almeno 15 giorni prima** del godimento ed è retribuito con un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione percepita ed è interamente a carico dell'Inps;

E' confermata anche per l'anno 2020, la possibilità di godere di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una sua giornata di congedo obbligatorio.

COMMI 343-344. BONUS ASILI NIDO

Con il comma 343 aumenta il c.d. "Bonus Asili Nido" e viene rimodulato in base alle soglie ISEE.

In particolare, il contributo viene riconosciuto nelle seguenti misure:

- € 3.000 per nuclei familiari con valore ISEE **non superiore a 25.000 euro**;
- € 2.500 per i nuclei familiari con valore ISEE **compreso tra 25.001 e 40.000 euro**.

L'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021.

Ricordiamo che il Bonus in questione viene erogato al solo fine di garantire forme di assistenza domiciliare in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche o per pagare le rette di asili nido pubblici o privati ed autorizzati. Il bonus in esame è corrisposto dall'INPS a seguito di domanda che il genitore dovrà presentare previa esibizione di documentazione attestante l'iscrizione ed il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il comma 344 quantifica l'onere derivante dall'erogazione del bonus.

COMMA 473. APE SOCIALE

L'Ape Sociale, è un meccanismo sperimentale intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti che abbiano **compiuto almeno 63 anni di età** e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la Naspi loro spettante ed in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi continuativi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- lavoratori invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci o almeno sei negli ultimi sette, una o più attività lavorative considerate

suranti e con almeno 36 anni di anzianità contributiva (trattasi dei lavori di cui all'allegato A del D.P.C.M. n. 88 del 2017 aggiornato con D.M. 5 febbraio 2018).

La legge di bilancio prevede che i benefici di cui all'anticipo pensionistico si applichino con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui sopra al 31 dicembre dell'anno 2020.

ARTICOLO 474-475. LAVORI GRAVOSI

Il DPCM su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sarà istituita una commissione tecnica con l'obiettivo di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori, anche derivanti dalla esposizione a inquinamento ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Nei successivi decreti dovranno altresì essere previste le modalità di funzionamento della commissione, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Entro i successivi 10 giorni, il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della commissione.

Il presente articolo e nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio il precedente DPCM dovrà prevedere l'istituzione di una commissione tecnica di studio per la classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa previdenziale nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

Nei successivi decreti si fisseranno le modalità di funzionamento della commissione, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle camere una relazione sugli esiti dei lavori della commissione.

ARTICOLO 476. OPZIONE DONNA

L'articolo 476 proroga al 31 dicembre 2020, il diritto al trattamento pensionistico anticipato previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni di anzianità pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Il beneficio che però potrà essere percepita al termine delle finestre previste da tale sistema previdenziale entro un periodo pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Il presente articolo viene riproposta la possibilità per le lavoratrici del comparto scuola, di presentare entro il 29 febbraio 2020 (anno bisestile) domanda di cessazione del rapporto di lavoro che correrà dall'inizio dell'anno scolastico.

COMMI 477-478. RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente **pari o inferiori a quattro volte** il trattamento minimo INPS, nella misura **del 100 per cento**;
- b) per i trattamenti pensionistici **complessivamente superiori a quattro volte** il trattamento minimo INPS e inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, nella misura **del 77 per cento**;
- c) Per le pensioni di importo **superiore a sei volte** il predetto trattamento minimo e inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS, **del 47 per cento**;
- d) Per le pensioni di importo **superiore a otto volte** il predetto trattamento minimo e inferiore a nove volte il trattamento minimo INPS, **del 45 per cento**;
- e) Per le pensioni di importo **superiore a nove volte** il predetto trattamento minimo, **del 40 per cento**.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448:

- a) nella misura **del 100 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici **fino a quattro volte** il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura **del 90 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici **comprese tra quattro e cinque volte** il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura **del 75 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici **superiori a cinque volte** il predetto trattamento minimo.

COMMI 491- 494. INTERVENTI DI CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, possono essere destinate ulteriori risorse, nell'anno 2020, dalle regioni interessate, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015

(**cigs**), nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (**mobilità in deroga**).

Il comma 492 prevede, inoltre, che Il trattamento di cigs può essere concesso per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle **aree di crisi industriale complessa** riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le stesse risorse possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che **alla data**

del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziato, può essere inoltre autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico

COMMI 498-500. ACCESSO ANTICIPATO ALLA PENSIONE PER I GIORNALISTI

Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.

L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Inoltre i **trattamenti di vecchiaia anticipata** di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale con la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

La norma, al fine di evitare elusioni, prevede che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Il comma 500, prevede, invece, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge

5 agosto 1981, n. 416, che possono accedere **al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni**, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.

COMMI 515- 517. INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PESCA

Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, **nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio** avvenute nel corso dell'anno, è riconosciuta per ciascun lavoratore per l'anno 2020 , e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, **un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro**.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità.

Per la stessa tipologia di beneficiari, invece nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da **misure di arresto temporaneo non obbligatorio**, le risorse ivi previste sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.

COMMA 573-576. AGEVOLAZIONE FISCALE CAMPIONE D'ITALIA

Il comma 573 prevede una agevolazione fiscale che decorrerà dal 01 gennaio 2020 stabilendo che **l'imposta** dovuta sui redditi , diversi da quelli d'impresa , dalle **persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019** nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché sui **redditi di lavoro autonomo** relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, **è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta**.

Analogamente il comma 574 prevede che le imposte dovute **sui redditi d'impresa** realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986 , **iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como** e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, **sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta**.

Il comma 575, invece, stabilisce che per i suddetti soggetti, anche l'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) derivanti da attività esercitate nel Comune di Campione

d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è **ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.**

COMMA 607. RIDUZIONE SGRAVIO CONTRIBUTIVO IMPRESE ARMATORIALI.

Al comma 607, la Legge di Bilancio 2020 stabilisce un'ulteriore riduzione, dopo quella prevista della Legge di Bilancio 2018, dello sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per il personale italiano o comunitario imbarcato su navi iscritte al registro internazionale.

A decorrere dall'anno 2020, pertanto, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, **sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.**

COMMA 629. ONERI DETRAIBILI

Uno degli argomenti più attesi, visti i vari commenti tenutosi nei giorni antecedenti l'approvazione della legge di Bilancio, è la riduzione del cuneo fiscale.

Con il comma 629, si provvede a riscrivere l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungendo i seguenti commi:

- 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
 - a) **per l'intero importo, qualora il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro;**
 - b) **per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.**
- 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
- 3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter (**interessi passivi su mutui agrari/su mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione prima casa purché adibita ad abitazione principale**), nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) (**esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria**).

COMMI 632-633 FRINGE BENEFIT E AUTO CONCESSE IN USO PROMISCOUO.

I commi 632 e 633 intervengono su alcuni "fringe benefit" concessi ai dipendenti e, in particolar modo, sull'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/86, relativo agli autoveicoli, motocicli, ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti e amministratori di società.

In particolare , per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada (trattasi delle autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, gli autocaravan), nonché i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, **con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO)**, concessi in uso promiscuo **con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo** corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia (attualmente si ricorda che l'importo del fringe benefit è attestato al 30%).

La predetta percentuale è **elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.**

Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli **siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**, la predetta percentuale è **elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021.**

Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 190 g/km**, la predetta percentuale è **pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.**

Il comma 633, conferma per tutti i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo **con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 l'attuale percentuale del 30% sui 15 mila chilometri**, così come previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al DPR , n. 917/86, nel testo vigente al 31 dicembre 2019.

Trattasi di una norma atta a favorire l'uso di veicoli non inquinanti.

COMMA 677. BUONI PASTO

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti novità sulla esenzione fiscale e previdenziale dei buoni pasto, sostenendo e favorendo l'utilizzo dei buoni pasto elettronici rispetto a chi utilizza i buoni pasto cartacei.

Infatti, con la nuova versione dell'articolo 51, comma 2 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/86, i valori esenti dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente dal 01 gennaio 2020 passano **per i buoni pasto cartacei** dagli attuali euro 5,29 giornalieri **a euro 4,00 giornalieri**, mentre **per i buoni pasto elettronici** il valore esente dalla formazione del reddito di lavoro dipendente passa dagli attuali 7 euro giornalieri **a 8 euro giornalieri.**

Si riporta qui di seguito l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/86, lettera c) nella nuova versione: *c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili,*

ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Come si può osservare le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, non essendo stati intaccati da alcuna modifica.